

A partire dal 1° luglio entra in vigore il nuovo obbligo, da parte dei datori di lavoro e committenti privati, di pagare le retribuzioni e stipendi con modalità e strumenti che **ESCLUDANO** il denaro contante.

Il divieto di pagamento in contanti si estende **anche alla corresponsione di eventuali acconti** sulla retribuzione corrisposti in corso di mese a tutti i lavoratori assunti con le seguenti tipologie contrattuali.




Premessa:

Sta per diventare efficace l'obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite banche o uffici postali per evitare che i dipendenti, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, siano spinti a firmare una busta paga da cui risulta una retribuzione regolare anche se in realtà viene corrisposto un importo inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.

Dal 1° luglio 2018 il pagamento degli stipendi in contanti è vietato: l'intera retribuzione, a prescindere dall'importo e dalla tipologia contrattuale in essere tra le parti, **deve essere corrisposta al lavoratore tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici.**

Riferimenti Normativi



Articolo 1 comma 910-914 della **Legge di Bilancio 2018.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di **pagamento elettronico;**

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di un **assegno consegnato direttamente al lavoratore** o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. "L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni".



Le nuove regole si applicano indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

L'obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili **non riguarda**, inoltre, il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali, ad esempio borse di studio, **attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale.**



SANZIONI

Le sanzioni previste per chi paga in contanti gli stipendi saranno multe che vanno da 1.000 a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo. Tali sanzioni sono riferite alla totalità dei rapporti di lavoro, quindi **indipendentemente dal numero di violazioni.**

Sul punto è bene sapere che il datore di lavoro che viola l'obbligo di tracciabilità dello stipendio non può successivamente ricorrere all'istituto della diffida. Ciò in considerazione del fatto che l'illecito non è materialmente sanabile.

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO PAGA

Il legislatore ha inoltre espressamente stabilito che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione,** ma soltanto di avvenuta ricezione del prospetto di paga (LUL). **L'avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa,** quindi copia del bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque attestazione bancaria o postale.